



CIRCOLARE N.19
3 APRILE 2013

MODIFICHE AI PERMESSI EX L.104/92



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Circolare n. 13/13

Roma, 22 marzo 2013

- | | |
|---|------------------|
| - Ai Prefetti della Repubblica | <u>LORO SEDI</u> |
| - Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia | <u>PALERMO</u> |
| - Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna | <u>CAGLIARI</u> |
| - Al Commissario del Governo nella Regione
Friuli-Venezia Giulia | <u>TRIESTE</u> |
| - Al Presidente della Commissione di Coordinamento
della Valle d'Aosta | <u>AOSTA</u> |
| - Al Commissario del Governo per la Provincia di | <u>TRENTO</u> |
| - Al Commissario del Governo per la Provincia di | <u>BOLZANO</u> |

OGGETTO: modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di *handicap*. Legge 24 novembre 2010, n. 183, art. 24.

Si fa seguito alle circolari n. 9 dell'11 marzo e n. 15 del 4 aprile 2011, con le quali sono state rispettivamente illustrate le novità normative introdotte dall'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, nonché le modalità per l'inserimento delle informazioni nella banca dati informatica, istituita presso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine della raccolta dei dati riguardanti la fruizione di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità.

Si ritiene opportuno al riguardo richiamare l'attenzione di codesti Uffici sulle istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dapprima con la circolare n. 1 del 3 febbraio 2012 in materia di permessi ex art. 33, della legge n. 104 del 1992 e, più recentemente, con il parere 0032274 del 1° agosto 2012 reso a questa Amministrazione, in ordine all'applicazione della citata normativa, con particolare riguardo all'art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992, così come novellato dall'art. 24, comma 1, della l. n. 183/2010, che prevede che *"Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede"*.

Per quel che concerne tale ultimo aspetto, il cennato Dipartimento ha osservato, che la norma in esame, finalizzata a creare situazioni di maggiore *favor* nei confronti del dipendente che assiste un familiare in situazione di disabilità e nell'ottica di tutela di quest'ultimo, accorda al lavoratore, a fronte della decisione dell'amministrazione di provvedere alla copertura di sedi, un diritto *"mitigato solo in presenza di circostanze oggettive impeditive"*, come, ad esempio, la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica della sede di interesse del dipendente.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rilevato che le modificazioni dell'originario testo dell'art. 33 della legge 104 del 1992 succedutesi nel tempo non ne hanno alterato l'intrinseca finalità, che è quella di tutelare l'assistenza già in atto prestata dal dipendente in favore del disabile.

Dunque, l'espressione *"della persona da assistere"* utilizzata nel vigente comma 5 del già citato art. 33 deve essere intesa nel senso di assistenza dovuta - nei confronti della persona disabile - da parte del dipendente di cui al comma 3, ossia di colui *"che assiste persona con handicap in situazione di gravità"*. L'espressione sopra richiamata fa pertanto riferimento a situazioni di assistenza già in atto, e la lettura del citato comma 5 non può che essere compiuta in combinato disposto con il comma 3.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pertanto espresso l'avviso che non sia mutata la *ratio* della previsione, nonostante il quadro normativo sia in parte cambiato (poiché sono stati ormai eliminati i requisiti della convivenza e della continuità ed esclusività dell'assistenza) rispetto a quello cui si riferivano precedenti orientamenti sia della giurisprudenza amministrativa, sia della giurisprudenza di legittimità.

Quindi, l'applicazione della norma non può essere invocata per ottenere trasferimenti verso sedi che consentono l'instaurazione del rapporto di assistenza non ancora esistente al momento in cui l'amministrazione abbia deciso di procedere alla copertura del posto vacante.

Sulla base delle considerazioni sopra richiamate, ad avviso del Dipartimento della Funzione Pubblica, sembrerebbe pertanto corretto ritenere che, ferme restando, ove possibile, le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

altre condizioni, il diritto riconosciuto dalla norma possa trovare soddisfazione al momento dell'assegnazione della prima sede di servizio e, in corso di rapporto, solo in caso di assistenza in atto.

Questa potrà pertanto ritenersi sussistente nel caso in cui l'amministrazione abbia già concesso al dipendente l'autorizzazione a fruire delle agevolazioni riconosciute dalle norme per la tutela del disabile (permessi, congedi) "ovvero il dipendente stesso conferisca all'amministrazione delle prove dell'assistenza consistenti in elementi certi e di carattere oggettivo".

Pertanto, fermo restando che le istruzioni diramate con le circolari n. 9 e n. 15 del 2011 rimangono confermate, si fa presente che, ai fini della valutazione, da parte dei competenti Uffici di questo Dipartimento, delle istanze presentate per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 104 del 1992, sarà posta particolare attenzione alle "prove dell'assistenza consistenti in elementi certi e di carattere oggettivo". La stessa potrà ritenersi senz'altro sussistente nel caso in cui l'amministrazione abbia già concesso al dipendente l'autorizzazione a fruire delle agevolazioni riconosciute dalle norme per la tutela del disabile (permessi, congedi)". Ove tale autorizzazione non sia già intervenuta sarà invece il dipendente stesso a dover fornire all'amministrazione le prove dell'assistenza "consistenti in elementi certi e di carattere oggettivo".

In proposito si osserva che l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 119 del 2011 ha modificato l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 inserendo il comma 3-bis. La disposizione prevede che "Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito".

In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà, quindi, provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco), la cui adeguatezza verrà valutata dall'amministrazione, fermo restando che l'assenza non potrà essere giustificata a titolo di permesso *ex lege* n. 104 del 1992 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore di lavoro l'idonea documentazione.

La disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente e della persona in situazione di handicap grave. Il presupposto per l'applicazione della norma è pertanto quello del luogo in cui è fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati. Considerato che la finalità della norma è quella di assicurare l'assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del codice civile, è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi (art. 43 c.c.). Anche in questo caso, l'amministrazione "potrà dare rilievo alla *dimora temporanea* (ossia ... l'iscrizione nello schedario



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000".¹

In presenza di una istanza di trasferimento, ove non siano stati ancora concessi i permessi previsti dalla legge 104, gli elementi sopra richiamati saranno presi in considerazione anche ai fini della verifica della effettiva sussistenza dell'assistenza in atto nei confronti di quei dipendenti che prestano assistenza a persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale inferiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, potendo rappresentare, salvi gli accertamenti di competenza dell'Amministrazione, utili indicatori dell'assistenza prestata dal dipendente al disabile.

Si prega di voler notificare la presente circolare a tutti i dipendenti assegnati a codesti Uffici, anche se temporaneamente in servizio presso una sede diversa da quella di appartenenza o momentaneamente assenti (per maternità, malattia, ferie, permessi o per altri motivi), fornendo assicurazione.

I Signori Prefetti sono altresì pregati di notificare la presente circolare anche al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso le locali Questure ed Uffici Periferici della Polizia di Stato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Lambregese

¹ Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012